



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 12 maggio 2011
Rif. P/CR.c/2548

CIRCOLARE N° 337

OGGETTO: Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo – Percorso di recupero

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

considerato:

- la necessità di dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nel vigente Regolamento APC, ed in particolare all'art. 8;
- la necessità di definire una comune procedura disciplinare di attivazione dei procedimenti disciplinari e le relative sanzioni per gli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell'APC;
- che la suddetta procedura, pur nel rispetto del principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari, deve garantire un trattamento equo a tutti gli iscritti, indipendentemente dall'appartenenza territoriale;
- che la norma transitoria, di cui all'art. 10 del vigente Regolamento APC, considera sperimentale i primi tre anni di applicazione del medesimo Regolamento;
- la proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. nella riunione del 18 febbraio 2011

DELIBERA

di istituire, in via straordinaria, un percorso di recupero del debito formativo a carico degli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell'APC previsto per il triennio 2008-2010 entro il termine del 31 dicembre 2010. Tale percorso prevede la possibilità di recuperare i crediti mancanti rispetto ai 50 crediti previsti per il triennio 2008-2010 entro 18 mesi, a far data dal 1 giugno 2011, come di seguito indicato:

- a) all'iscritto che non abbia conseguito alcun credito nel triennio 2008-2010 è comminata una sanzione immediata, rappresentata dalla diffida, ed è contestualmente riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal 1° giugno 2011;
- b) all'iscritto che, nel triennio 2008-2010, abbia conseguito un numero di crediti compreso tra 1 e 49, è riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal 1° giugno 2011.

Qualora, alla scadenza dei 18 mesi, l'iscritto di cui ai punti a) e b) non abbia assolto l'obbligo dell'APC relativo al triennio 2008-2010, gli OO.RR. commineranno nelle forme previste la sanzione della sospensione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano